

L'operatore socio sanitario - Normativa e sentenze di interesse

26 gennaio 2023

Il [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità- triennio 2019-2021](#), pubblicato sulla G.U n. 19 del 24 gennaio 2023, definisce l'operatore sociosanitario (OSS) come colui che "svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo. Requisiti per l'accesso: possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, previsto dall'[Accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2001](#)". Il titolo di OSS, previo superamento di un esame, si consegue all'esito di un corso di durata annuale, cui si può accedere solo se in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione, per un numero di ore di formazione tecnico-pratica non inferiore a mille. Il corso è finalizzato allo svolgimento di una serie di attività rivolte alla cura della persona e del relativo ambiente di vita, e in particolare: a) assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero; b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. Un successivo [Accordo Ministeri/Regioni del 16 gennaio 2003](#) ha ulteriormente specificato che "per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art. 12 dell'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001[...]". Tale Accordo consente all'Operatore Socio Sanitario, con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS), di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica, coadiuvando le altre figure professionali nello svolgimento di alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica o dell'ostetrica, e sotto la loro supervisione, ognuna nel proprio ambito.

Per la tipologia di formazione e le modalità di individuazione della figura, l'OSS è comunque ricondotto alla fattispecie di operatore di interesse sanitario come disciplinata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006. Successivamente l'art 5 della legge n. 3 del 2018 ha previsto che "sono compresi nell'area professionale socio sanitaria i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale", nulla innovando rispetto alla normativa previgente e alla connotazione originaria del profilo professionale dell'Operatore socio sanitario, il quale è a tutti gli effetti un operatore di interesse sanitario, ma che, per la tipologia di formazione e le competenze attribuite non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie che necessitano un'abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.

In tal senso anche la recente [sentenza del Consiglio di Stato](#) n. 04340 del 7 giugno 2021, con la quale è stato respinto il ricorso del Migep e del Sindacato Professionale Human Caring Sanità contro il Ministero della Salute, ritenuto inadempiente per non avere formalmente inserito la figura professionale dell'OSS nell'area sociosanitaria, impedendo così agli operatori interessati di poter ottenere i migliori trattamenti economici e professionali che spettano loro in forza di della citata legge n. 3 del 2018. Il Consiglio di Stato al contrario ha ritenuto che "l'appartenenza all'area socio-sanitaria, in cui confluiscono profili professionali caratterizzati dalla diversa modulazione dei contenuti professionali e dalla eterogenea compresenza di profili sociali e sanitari (spaziando il relativo spettro dalle professioni propriamente sociali, come il sociologo e l'assistente sociale, a quelle sanitarie, come l'educatore professionale), non costituisce da sola riprova dell'attrazione della figura dell'OSS nell'ambito delle professioni sanitarie tout court".

La decretazione d'urgenza emanata per il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza Covid-19, ha previsto modalità eccezionali di reclutamento del personale sanitario, a volte anche in deroga a norme vigenti: questo quale misura straordinaria necessaria a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria nel rispetto dei L.E.A., assicurare l'incremento dei posti letto per la cura dei pazienti affetti dal virus, potenziare la rete di assistenza territoriale e condurre nel modo più pronto ed efficiente la campagna vaccinale.

L'art. 2-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (L. 27/2020), in cui è stato trasfuso l'articolo 2 del decreto legge n. 14 del 2020, ha consentito, in via transitoria, prima per il periodo emergenziale e poi fino al 31 dicembre 2022 (come previsto dall'All. 1, n. 2 del decreto legge n.83 del 2020 come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020) il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi individuali a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.

L'art. 4, comma 8-sexies, del decreto legge n. 183 del 2020 ha inoltre prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione previgente, ha compreso nelle deroghe anche la qualifica di di operatore socio sanitario conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive Ue. Inoltre l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è stato consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate interessate direttamente o indirettamente da tale emergenza (come stabilito dall'art. 4-bis del decreto legge n. 221 del 2021). L'art. 4, comma 3-bis, del decreto legge n. 228 del 2021 ha prorogato l'efficacia della misura al 31 dicembre 2022.

Bonus Covid-19

L'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (L. 27/2020) ha previsto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e del Fondo condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità. L'incremento, complessivamente pari a 250 milioni di euro, è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus SARS-COV2. Successivamente, il decreto legge n. 34 del 2020 cd. Rilancio (L. 77/2020), all'art. 2, comma 6, ha modificato le finalità e gli importi dello stanziamento, stabilendo che le risorse fossero destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni, non solo a carattere straordinario, correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale menzionato. Si prevede inoltre che le regioni e le province autonome possano incrementare tali importi di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi (come chiarito dall'art. 30 del decreto legge n. 104 del 2020, cd. Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020), fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario dell'ente. Pertanto, tali enti territoriali possono elevare - con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente - gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (190 milioni di euro), da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica.

In seguito, l'art. 18-bis del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto che ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021 sia riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2021, è stato definito dal [Decreto del Ministero della Salute 30 novembre 2021](#).

Risarcimento per i familiari superstiti ai professionisti sanitari morti a seguito di contagio Covid

L'art. 22-bis del decreto legge n. 18 del 2020 (legge n. 271 del 2020) ha previsto l'istituzione di un Fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19. A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il decreto legge n. 17 del 2022 ha incrementato il fondo di ulteriori 15 milioni di euro per il 2022 prevedendo al contempo che il fondo possa essere incrementato mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati. Il [decreto interministeriale 22 settembre 2022](#) ha disposto le modalità attuative che prevedono la collaborazione dell'Inail, successivamente disciplinate con accordo stipulato in data 29 dicembre 2022. La [circolare n. 1 del 3 gennaio 2023](#) dell'Inail ha infine fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze e l'erogazione della speciale elargizione agli aventi diritto.

